

FINANZIARIA 2008/ Tutte le novità in arrivo. Stretta sull'utilizzo dei contratti derivati

Manovra double face per gli enti

Patto di stabilità soft. Tagli all'Ici e ai costi della politica

DI GIUSEPPE RAMBAUDI

Un calice meno amaro rispetto agli anni precedenti: questo il giudizio che si deve dare delle norme della legge finanziaria 2008 per gli enti locali. Infatti è stato fortemente addolcito l'impatto del patto di stabilità, i trasferimenti erariali sono stati confermati, così come l'impianto delle disposizioni sul personale e i tagli all'Ici sono a costo zero per i comuni. Ma si deve anche evidenziare che gli amministratori degli enti locali sono i principali destinatari dei tagli con effetto immediato sui costi della politica e che rilevanti problemi potranno essere dati dalla decisa stretta alle assunzioni flessibili. Le principali disposizioni per gli enti locali, e anche questa non è una novità, sono concentrate sulle seguenti materie: tributi, patto di stabilità, riduzione dei costi della politica e personale.

Disposizioni tributarie

La legge finanziaria prevede la detrazione dello 1,33 per mille dall'Ici. Questa detrazione non può comunque superare l'importo di 200 euro annui ed è limitata alla sola abitazione principale. Non vi sono limiti di reddito per il proprietario, ma si stabilisce la esclusione degli immobili di pregio, cioè quelli delle categorie A1, A8 ed A9. E ancora si stabilisce la possibilità di prevedere una aliquota Ici ridotta per gli immobili interessati da riqualificazioni finalizzate al risparmio di energia. La legge stabilisce il rimborso ai comuni del minore gettito attraverso un aumento dei trasferimenti statali alle date di scadenza dei versamenti e il conguaglio al 31 maggio dell'anno successivo. Si prevede il rinvio a uno specifico decreto attuativo per la definizione delle modalità di conguaglio e ancora la determinazione delle regole per i trasferimenti avverrà sulla base di un provvedimento da adottare entro il 28 febbraio e sulla base delle richieste che dovranno essere presentate da parte dei comuni entro il mese di aprile.

In tema di diritti di affissione si forniscono alcuni chiarimenti sugli spazi che possono essere riservati ai partiti politici.

Norme finanziarie

Le norme sul patto di stabi-

lità sono state completamente riscritte rispetto al 2007: ancora una volta, in barba a tutte le dichiarazioni di volontà, abbiamo l'ennesimo cambio.

Ma in questa occasione gli enti locali possono dirsi più soddisfatti nel merito, perché le norme sono meno rigide, nel metodo, perché hanno partecipato attivamente, e anche nella redazione, perché sono più chiare. Si dispone l'ampliamento al 2010 delle regole dettate dalla legge finanziaria 2007, la modifica dei coefficienti di partecipazione e degli obiettivi programmatici e si stabilisce la introduzione del principio della competenza mista.

E ancora sono dettate regole specifiche per il 2008 per gli enti che hanno avuto nel triennio 2003/2005 un saldo medio di competenza positivo, si stabilisce l'ampliamento della utilizzazione degli avanzati di amministrazione, si danno premi agli enti virtuosi. Ed infine si fissa il principio del monitoraggio trimestrale, si dispone il completamento e l'adattamento del sistema Siope, si introduce la sanzione della equiparazione al mancato rispetto del patto della mancata trasmissione della certificazione, si dà al governo la possibilità di dettare norme per la limitazione dei prelevamenti dal conto presso la tesoreria.

Si introducono norme più restrittive sull'uso dei derivati finanziari da parte delle regioni e degli enti locali, stabilendo innanzitutto che deve essere improntato alla massima trasparenza. I contratti per i derivati utilizzati dalle regioni e dagli enti locali devono essere conformi alle previsioni dettate dal ministero dell'economia, sentita la Consob e la Banca d'Italia; il ministero vigila anche sulla applicazione. Si fissa l'obbligo di evidenziazione nel bilancio dell'ente dei rischi connessi all'uso di derivati finanziari. I vincoli previsti per l'uso dei derivati da parte delle regioni e degli enti locali sono elemento essenziale ai fini della validità e l'inosservanza di queste regole deve essere segnalata alla Corte dei conti.

Si deve inoltre ricordare che i proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione potranno essere utilizzati fino al 50% per spesa corrente e fino al 25% per la manutenzione del patrimonio immobiliare dei comuni.

Queste norme valgono per il triennio 2008/2010.

Sul versante dei trasferimenti è previsto che essi vengano tagliati in misura pari ai risparmi conseguenti alla applicazione delle norme di contenimento delle spese della politica, salvo che per l'aumento di 100 milioni di euro dei trasferimenti per i piccoli comuni, incremento che è finanziato sempre da tali voci di risparmio.

Il contenimento dei costi della politica

Potranno collocarsi in aspettativa non retribuita solo i sindaci, i presidenti di provincia, gli assessori, i presidenti dei consigli delle comunità montane, delle unioni e dei consigli circoscrizionali dei capoluogo delle aree metropolitane. I consiglieri che si collocano in aspettativa non retribuita sosterranno interamente gli oneri previdenziali e assistenziali. I consiglieri comunali, provinciali, delle comunità montane e circoscrizionali dei comuni capoluogo hanno diritto a percepire gettoni di presenza entro il tetto di un quarto della indennità del sindaco o presidente. Si abrogano la possibilità di prevedere la sostituzione dei gettoni con la indennità di funzione e quella di cumulare indennità di carica e gettoni di presenza da parte di due amministrazioni. Il numero massimo degli assessori sarà ridotto a 12, ma dal prossimo mandato amministrativo. Viene abrogata l'indennità di missione e si dettano nuove regole per il cumulo, che sembrano paradossalmente premiare i parlamentari e i consiglieri regionali che sono amministratori locali. Si dispone che al presidente di

unioni e di comunità montane e i relativi assessori spettano una indennità non superiore al 50% del corrispondente amministratore di un comune avente la stessa popolazione della unione o comunità o del consorzio. Gli aumenti della indennità e dei gettoni sono preclusi agli enti dissestati e a quelli che non hanno rispettato il patto di stabilità. I gettoni possono essere erogati solo in caso di effettiva presenza. Si aumenta a 250 mila il numero minimo di abitanti per la istituzione delle circoscrizioni ed a 100 mila quello che dà la possibilità di istituzione delle circoscrizioni.

I comuni potranno far parte di un solo consorzio o unione o forma di gestione associata (sono escluse le convenzioni), salvo che per gli Ato dei servizi idrici e dei rifiuti. Si dispone la nullità degli atti adottati dalle forme associative in violazione di questo limite a decorrere dal prossimo 1° aprile 2008. Questi limiti non si applicano alle forme associative obbligatorie.

Le regioni, entro 6 mesi, devono ridisegnare le comunità montane in modo da ridurre di almeno 1/3 i costi di funzionamento a regime rispetto a quelli 2007 previsti nel fondo ordinario. I criteri ispiratori delle leggi regionali devono essere i seguenti: revisione del numero, riduzione del numero degli amministratori e riduzione del loro compenso. Nel caso di mancato esercizio della potestà regionale vanno fuori dalle comunità montane i comuni costieri e quelli con più di 20 mila abitanti e quelli in cui il territorio montano non sia caratterizzante; sono soppresse le comunità mon-



tane che avranno meno di 5 comuni; il numero dei componenti non può superare quello di 1 per ogni comune e gli organi esecutivi non possono superare 1/3 dei componenti il consiglio.

Il personale

Sono confermate le regole sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato previste dalla legge finanziaria 2007, ivi compresi i vincoli più duri che sono previsti per gli enti non soggetti al patto di stabilità. Gli enti locali potranno motivatamente disporre l'aumento del tetto delle spese per il personale a condizione di avere un rapporto inferiore alle soglie previste per gli enti dissestati e strutturalmente deficitari in tema, rispettivamente, di numero di dipendenti rispetto alla popolazione e di spese per il personale rispetto alle spese correnti. Gli enti soggetti al patto di stabilità devono inoltre averlo rispettato negli ultimi 3 anni.

In materia di vincoli dettati alle assunzioni flessibili viene prevista, in deroga, la possibilità di assumere personale per la sostituzione delle maternità e per il personale degli uffici di staff degli organi politici, nonché nei comuni più piccoli per i dipendenti assenti con diritto alla conservazione del posto. In materia di conferimento di incarichi di collaborazione si stabilisce che il regolamento debba dettare i limiti di spesa e che esso debba essere inviato alla sezione di controllo della Corte dei conti, nonché si prevede l'intervento del consiglio per approvare uno specifico piano.

In tema di stabilizzazioni si estende al 28 settembre 2007 il termine entro cui si potevano stipulare i contratti ai fini del maturare dei requisiti di anzianità triennale, si dispone la possibilità di proroga delle assunzioni del personale che si intende stabilizzare e infine si apre la possibilità di stabilizzare i cocco che sono in servizio e che hanno maturato una anzianità triennale presso l'ente.

